

N. R.G. 31 2026

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale in persona dei magistrati

dott. Enrico Astuni Presidente rel.

dott.sa Maurizia Giusta Giudice

dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice

Istanza di autorizzazione ad atto eccedente ordinaria amministrazione (art. 46 CCII)

Vista l'istanza e le scritture allegate, vista l'integrazione depositata;

rilevato che, secondo condivisa giur. di legittimità (Cass. 10.1.2017 n. 280) "le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale", tra le quali rientra il conferimento di un mandato professionale all'avvocato per la presentazione della domanda di accesso, costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione;

che la giur. ha elaborato i seguenti criteri, per distinguere tra atti ordinari e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con specifico riguardo al conferimento dell'incarico professionale per la presentazione della domanda di concordato o in corso di concordato: a) l'atto di ordinaria amministrazione è connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità deve essere riferito al merito della prestazione, secondo una valutazione ex ante, in termini di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle necessità di risanamento dell'azienda; c) resta escluso l'incarico affidato per esigenze personali o con finalità dilatorie, volto a procrastinare la dichiarazione di fallimento (Cass. 8.11.2006 n. 23796; Cass. 30.5.2022 n. 17391);

che il conferimento dell'incarico da parte di * di presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con scrittura privata 24.10.2025, risulta non più perseguibile, alla luce delle denunciate difficoltà di raggiungere i consensi richiesti, e che la Società intende accedere a un concordato semplificato;

che nella scrittura privata 24.10.2025 le parti si sono riservate di negoziare in buona fede i termini e le condizioni dell'incarico qualora si rendesse necessaria l'assistenza dell'Avvocato per uno degli altri strumenti di cui all'art. 23 2° comma CCII;

che, in base alla scrittura privata 24.10.2025, l'Avvocato risulta aver incassato onorari per € 12.500,00 corrisposti dalla Società e ha pattuito un ulteriore saldo e stralcio di € 6.000,00, corrisposti dal socio "quale terzo pagatore, con espressa rinuncia, nei confronti della Società, a qualsiasi diritto di rivalsa, regresso e/o surrogazione connesso a tale pagamento";

che nella scrittura di risoluzione della scrittura privata 24.10.2025 le attività previste fino all'omologazione del concordato semplificato sono contenute in € 10.000,00 di onorari, divisi in tre fasi (stipulazione dell'accordo, deposito del ricorso, omologazione) e soltanto

per il caso di omologazione con sentenza definitiva è prevista una success fee di € 50.000,00;

che l'attività remunerata è funzionale alla conservazione dei valori aziendali e proporzionata rispetto ai valori in gioco e deve pertanto qualificarsi di ordinaria amministrazione e non soggetta all'autorizzazione ex art. 46 CCII del Tribunale;

PQM

dichiara non doversi provvedere sull'istanza.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12/03/2026

Il Presidente (dott. Enrico Astuni)